

## ALIQUOTE IMU 2021

### ALIQUOTE IMU 2021

Le **aliquote IMU 2021** sono le **stesse aliquote** approvate nel **2020** con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26 marzo 2020 , pubblicata in data 23 aprile 2020 nel Portale del Federalismo fiscale così come *integrata* dalla deliberazione consiliare n. 35 del 23 luglio 2020, pubblicata in data 13 agosto 2020 nel Portale del MEF.

Le aliquote IMU agevolate si applicano esclusivamente nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'aliquota statale deve essere utilizzata solo per i fabbricati di categoria "D" per i quali rimane la quota Stato.

ALIQUOTE (per cento)	IMU	IMU STATO
– abitazione principale ( A/1 – A/8 – A/9 ) e pertinenze <i>con detrazione IMU di euro 200</i>	<b>0,60</b>	
– <i>alloggi e pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi Case Popolari (Acer)</i> <i>con detrazione IMU di euro 200</i>	<b>0,76</b>	
– alloggi (esclusi A/1, A/8 e A/9) e pertinenze in comodato a personale medico, infermieristico, sanitario e socio-sanitario con i requisiti previsti	<b>0,00</b>	
– alloggi (esclusi A/1, A/8 e A/9) e pertinenze in comodato a parente di primo grado in linea retta con i requisiti previsti * AVVERTENZA	<b>1,10</b>	
– alloggi e pertinenze <b>affittati</b> con contratto agevolato (L.431/98 art. 2 c. 3 e 5, co. 2 e 3) e attestazione di conformità a: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>persone fisiche</b></li><li>• <b>studenti</b> fuori sede per almeno 12 mesi</li></ul>	<b>0,76</b>	
– alloggi e pertinenze affittati al Comune nell'ambito del Servizio "Agenzia Casa"	<b>0,50</b>	
– alloggi e pertinenze <b>regolarmente</b> assegnati con graduatorie pubbliche <b>o su indicazione formale del Comune</b> per esigenze sociali abitative con canone pari o inferiore a quello stabilito dall'Accordo Territoriale vigente	<b>0,76</b>	
– fabbricati iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali <b>A/10,C/1,C/3, C/4, utilizzati direttamente</b> dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi per attività d'impresa, anche lavoro autonomo	<b>0,97</b>	

– fabbricati iscritti o iscrivibili nel <b>gruppo D, utilizzati direttamente</b> dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi per attività d'impresa, anche lavoro autonomo, <u>esclusi i fabbricati di categoria cat. D/5</u>	<b>0,21</b>	<b>0,76</b>
– fabbricati ad uso produttivo iscritti o iscrivibili nel <b>gruppo D</b> , compresi i D/5	<b>0,30</b>	<b>0,76</b>
– fabbricati di categoria B/5 dove è svolta direttamente dal proprietario, avente natura di società cooperativa a responsabilità limitata sociale (Scarl), a mutualità prevalente di diritto con qualifica di onlus, attività didattica paritaria disciplinata dalla Legge 28 marzo 2003 n. 53.	<b>0,76</b>	
– fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito in legge e all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011 e successive modifiche	<b>0,10</b>	
– fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, <u>non concessi in locazione</u>	<b>0,25</b>	
– terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli	<b>1,06</b>	
– aree fabbricabili	<b>1,14</b>	
– altri immobili, diversi da quelli suindicati	<b>1,14</b>	

\* AVVERTENZA : anche nella nuova IMU per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado è riconosciuta una *riduzione del 50%* della base imponibile se sussistono i requisiti di legge previsti, *estesa* anche al coniuge del beneficiario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori; si precisa che a questa agevolazione può aggiungersi anche l'aliquota agevolata comunale dell' 1,10 per cento prevista se sussistono i requisiti stabiliti dall'Ente. Analogamente alla previsione statale, solo nel caso di comodato stato + comodato comune è stata introdotta dal Comune l'estensione dell'aliquota agevolata IMU dell'1,10 per cento al coniuge del beneficiario in caso di morte dello stesso in presenza di figli minori.

Si possono pertanto verificare le seguenti situazioni:

- **requisiti per solo comodato stato** riduzione 50% base imponibile estesa, in caso di morte del beneficiario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori **1,14**
- **requisiti per solo comodato comune** nessuna riduzione base imponibile **1,10**
- **requisiti per comodato stato e per comodato comune** riduzione 50% base imponibile estesa, in caso di morte del beneficiario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori **1,10**